

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a **Roberto Pinzi**

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

Comune di Proceno

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
X Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: :[ID: 8315] Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "EG GEMMA" della potenza pari a 57 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Proceno (VT), in località "Valle-Doganella".

Proponente: EG GEMMA S.r.l.

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- X** Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
X Altro (specificare) Aspetti paesaggistici, storici, archeologici

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera

- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (*specificare*) Impatto visivo

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

_1. PREMESSA

Il presente parere/osservazioni vengono resi, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, in riferimento alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "EG GEMMA" della potenza pari a 57 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Proceno (VT), in località "Valle-Doganella" - Proponente: EG GEMMA S.r.l., il cui avvio è stato comunicato a questo Ente con nota prot. 0031256 del 03.03.2023.

È opportuno precisare che il Comune di Proceno:

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 17.03.2023 ha deliberato *"di esprimere, per quanto di propria competenza, il proprio parere negativo, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, in ordine alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "EG GEMMA" da realizzarsi nel Comune di Proceno (VT), in località "Valle Doganella";*
- con successiva Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.03.2023 (peraltro votata all'unanimità dai Consiglieri presenti) ha espresso indirizzi affinché si proceda all'iter di individuazione, nell'ambito del territorio comunale, delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, come da normativa statale e regionale vigente, e nelle more, anche sulla base delle motivazioni di cui alla medesima Deliberazione consiliare e di quelle di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 32 del 17.03.2023, ha confermato il parere negativo in relazione all'impianto fotovoltaico denominato "EG GAMMA",

2. CRITICITÀ RISCONTRATE

Dalla consultazione del progetto e dei relativi elaborati, disponibili sul sito del Ministero, sono emerse diverse criticità, sotto vari punti di vista, le quali inducono ad esprimere il parere negativo

di questo Ente, anche nelle more della individuazione delle aree non idonee ad ospitare impianti fotovoltaici a terra di grandi dimensioni.

2.1 Impatto visivo ed inquadramento territoriale.

Un primo profilo di criticità è quello relativo all'impatto visivo dell'impianto a realizzarsi. L'impianto che si intende realizzare, invero, occuperebbe un'area di ben 760.817 metri quadrati, su due diverse porzioni contigue del territorio comunale di Proceno. Esso è da classificarsi come di "grandi dimensioni", in quanto avente una potenza di 57 MW.

Dunque è di tutta evidenza che l'impatto visivo dell'impianto, data la sua estensione, sarebbe notevolissimo, anche da lunghe distanze.

Ma per una compiuta analisi, non si può prescindere dall'inquadramento territoriale del contesto in cui si intenderebbe realizzare l'impianto. Invero, l'impianto in parola verrebbe a realizzarsi nel pieno della via Francigena (al cui limitare è prevista l'installazione del predetto impianto), che è conosciuta in tutto il mondo, è percorsa ogni anno da diverse migliaia di pellegrini e peraltro è candidata al riconoscimento come "Patrimonio Unesco". Nei pressi delle aree individuate per l'ubicazione dell'impianto, inoltre, sorgono la via Clodia e la via Gregoriana, ossia altri due itinerari dal grande pregio storico e culturale oltre che paesaggistico.

Ancora, va evidenziato che l'area interessata è pressoché contigua alla Riserva Naturale Monte Rufeno, area naturale protetta istituita nel 1983 e sito di interesse comunitario (SIC) dal 2005, e inoltre è vicina alla ZPS "Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana" ed alla SIC "Lago di Bolsena".

Va ulteriormente soggiunto che il comprensorio ove si intende realizzare l'impianto sorge in un'area dal grande valore archeologico.

Recentemente (email del 04.01.2023, che ha fatto seguito ad un incontro del precedente 6 dicembre) è stata segnalata – con tanto di documentazione fotografica – alla Soprintendenza la presenza, sul territorio comunale di Proceno, di un notevole numero di siti presumibilmente di origine etrusca, a quanto risulta da una prima ricognizione, tutti o quasi localizzati in terreni di privati. Nel sito di maggior rilevanza, al centro di un grande colombario, è presente un'ara/altare di origine etrusca.

Di una presenza etrusca di una qualche rilevanza nel territorio comunale ne parla anche la D.ssa Laura Maria Michetti - Professore Associato di Etruscologia e Antichità Italiche all'Università "La Sapienza" di Roma e, tra gli altri incarichi, Direttore del Museo delle Antichità Etrusco-Italiche, sempre de "La Sapienza" e Membro del Comitato scientifico del Museo Nazionale Etrusco di Villa

Giulia -, in un suo intervento al <<X Convegno internazionale di Studi sulla storia e l'archeologia dell'Etruria>>, svoltosi ad Orvieto nel dicembre 2003 e pubblicato in Annali della Fondazione per il Museo "Claudio Faina", Volume X ("Proceno: un insediamento di confine tra i territori di Vulci, Orvieto e Chiusi"). In data 16.01.2023 la Soprintendenza dava riscontro alla segnalazione, riservandosi di accertare l'esatta natura e datazione dei ritrovamenti all'esito di un sopralluogo che, ad oggi, non è ancora avvenuto.

La valenza storico-archeologica dell'area, tra l'altro, è altresì dimostrata dalle recenti scoperte in quel di San Casciano dei Bagni, Comune confinante con Proceno ed anch'esso interessato dalla comunicazione del Ministero.

Ci troviamo, pertanto, in un contesto territoriale dal grande valore naturalistico, storico ed archeologico.

2.2 Autorizzazione paesaggistica semplificata.

Circa l'autorizzazione paesaggistica, nella nota ministeriale si legge quanto segue: *"Si segnala inoltre che la Società ha dichiarato nell'istanza che, ai sensi dell'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs.152/2006, la procedura in oggetto comprende l'autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato di cui all'art. 3 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, e che gli elaborati progettuali sono sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica semplificata, al fine di consentire con il concerto del Ministero della cultura, il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, in conformità a quanto stabilito dall'art. 25, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 152/2006."*

Orbene, in proposito occorre rilevare che l'art. 3 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, prevede che siano assentibili con il procedimento autorizzatorio semplificato gli *"interventi ed opere di lieve entità"*, elencati nell'Allegato B del detto Decreto.

La norma non chiarisce cosa si intenda per "lieve entità", ma la lettura degli interventi qualificati come tali dall'Allegato B induce a ritenere tali quelli che siano contenuti in determinati limiti dimensionali (*"...incrementi di volume non superiori al 10 per cento..."*, *"...installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00..."*), quelli necessari per soddisfare specifiche esigenze (*"...interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche..."*, *"...interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici negli edifici..."*), quelli necessari per adeguamenti di carattere tecnico (*"...installazione di cabine per impianti tecnologici a rete..."*) ecc...

Tra gli interventi di lieve entità elencati nell'Allegato B non figurano gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. Gli impianti fotovoltaici sono sì menzionati tra gli interventi assentibili con procedura semplificata, ma trattasi di impianti di modeste dimensioni, intesi a soddisfare le esigenze energetiche di singole abitazioni o di singoli edifici e posti in modo tale da ridurre al minimo l'impatto visivo: *“installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni”*.

In buona sostanza, la *ratio* della norma è di facile lettura: sottoporre a procedura semplificata quegli interventi che si caratterizzano per dimensioni ridotte, per impatto limitato e perché funzionali ad esigenze ben specifiche e circostanziate.

Nel caso di specie, pertanto, trattandosi di un impianto di notevolissima estensione e del tutto scollegato alle esigenze energetiche di singoli edifici, non può sostenersi che esso sia sottoposto alla procedura paesaggistica semplificata.

2.2.1 Aspetti paesaggistici

Dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, in relazione alle varie tipologie di paesaggio (paesaggio naturale, paesaggio naturale agrario, paesaggio naturale di continuità, paesaggio di valore, paesaggio agrario di valore, paesaggio agrario di continuità, paesaggio urbanizzato, paesaggio insediamenti in evoluzione, paesaggio dei centri e nuclei storici, parchi, ville e giardini storici, paesaggio dell'insediamento diffuso, reti infrastrutture e servizi) si ricava che gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni sono classificati generalmente come “non consentiti” o “consentiti con limitazioni”. Nello specifico, i terreni individuati per l'installazione dell'impianto ricadono nella tipologia “**paesaggio agrario di valore**”, dove tali installazioni sono “non consentite”, in particolare rilevandosi che: “**Non sono consentiti gli impianti di produzione di energia**. Viene fatta eccezione solo per quelli fotovoltaici integrati su serre solari e su pensiline per aree a parcheggio e per gli impianti a biomasse e a biogas nel caso in cui non sia possibile localizzarli in contesti paesaggistici diversi e in ogni caso devono essere realizzati in adiacenza agli edifici delle aziende agricole esistenti. La relazione paesaggistica deve contenere lo studio specifico di compatibilità con la salvaguardia dei beni del paesaggio e delle visuali e prevedere la sistemazione paesaggistica post operam. La realizzazione degli interventi è subordinata alla contestuale sistemazione

paesaggistica. Per tutte le tipologie di impianti è necessario valutare l'impatto cumulativo con altri impianti già realizzati.” (PTPR – Norme, ed. 2021, pag. 84)¹.

Inoltre, dalle Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile allegata al predetto Piano Territoriale Paesistico Regionale si evince, in relazione alle fattezze dell'impianto a realizzarsi, un impatto classificato come “alto”.

2.3 Pianificazione energetica e linee guida regionali.

Le Linee Guida e di indirizzo regionali di individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER), adottate con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 390 del 7 giugno 2022, evidenziano che:

A) i criteri di individuazione delle aree NON idonee sono volti alla tutela: dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico; del paesaggio rurale, della biodiversità e delle tradizioni agroalimentari locali; di territori in condizioni di particolari fragilità; dell'uso dei suoli analizzando in particolare quelli agricoli;

B) può procedersi ad individuare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, come ad esempio i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO; le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso D.lgs.; le zone all'interno di con visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica; le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso; le aree naturali protette (Parchi e Riserve Naturali), i Monumenti Naturali, le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar; le aree incluse nella Rete Natura 2000; le Important Bird Areas (I.B.A.); le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (ad esempio: le aree contigue alle aree naturali protette, istituite o approvate contestualmente al Piano del Parco o della Riserva Naturale; le istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette

¹ In relazione all'impatto cumulativo, si tenga peraltro presente quanto appreso indicato circa il progetto “San Casciano dei Bagni”.

a tutela dalle 13 Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione; le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale; le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrare nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.; le zone individuate ai sensi dell'art. 1424 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm. ii, valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano compatibili con la realizzazione degli impianti.

In relazione al punto **A)** risulta evidente l'intenzione dell'Ente regionale di preservare aspetti di pregio e meritevoli di tutela quali l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio storico e artistico; il paesaggio rurale, la biodiversità e le tradizioni agroalimentari locali; i territori in condizioni di particolari fragilità; l'uso dei suoli e in particolare quelli agricoli. Ebbene, è fuori discussione che il territorio ove si intende realizzare l'impianto "EG GEMMA" sia rilevante sotto tutti gli aspetti sopra richiamati. Basti pensare alla importanza archeologica dei siti (comprovata anche dai recenti rinvenimenti in quel di San Casciano dei Bagni), alla natura rurale ed agricola degli stessi (le zone ove si vuole realizzare l'intervento sono classificate come zone agricole), alle tradizioni agroalimentari. In proposito, Proceno è famosa per il suo "aglio rosso", che ha ottenuto il riconoscimento DE.CO. Inoltre, fanno riferimento al Comune di Proceno taluni prodotti DOP, DOC e DOCG (cfr. Tav. B.07 delle Linee guida), come, fra gli altri, la patata dell'Alto Viterbese IGP (in relazione a cui gli impianti FER sono classificati come "parzialmente non compatibili") ed il vino "Colli Etruschi DOC" (impianti FER "parzialmente non compatibili").

In riferimento al punto **B)** valgano le considerazioni già svolte circa la prossimità alla via Francigena (l'impianto, stante la sua notevolissima estensione, sicuramente finirebbe nel cono visuale delle migliaia di pellegrini che annualmente percorrono questo itinerario noto a livello internazionale) e circa la sua candidatura all'inserimento nel patrimonio UNESCO.

Si richiamano, inoltre, le considerazioni già svolte in ordine alla prossimità con la Riserva Naturale Monte Rufeno, con la ZPS "Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana" e con la SIC "Lago di Bolsena", laddove le Linee guida danno rilevanza anche alla semplice "contiguità", in quanto la tutela delle aree "contigue" è funzionale alla conservazione della biodiversità nelle aree viciniori sottoposte a protezione. È utile, poi, ricordare ancora una volta che il Comune di Proceno è interessato da produzioni agricolo-alimentari di qualità e, in particolare, oltre all'aglio rosso di Proceno, anche i seguenti prodotti DOP/DOC/DOCG (cfr. Tav. B.07 Linee guida): patata dell'Alto Viterbese IGP

(in relazione a cui gli impianti FER sono classificati come “parzialmente non compatibili”) e vino “Colli Etruschi DOC” (impianti FER “parzialmente non compatibili”).

Dalle stesse Linee guida, inoltre, si rileva che:

- in relazione alla idoneità del suolo ad ospitare impianti FER, il Comune di Proceno (cfr. Tav. B.06 “*Idoneità suoli Lazio impianti FER*”) presenta sia “*Aree non compatibili*” che “*Aree parzialmente non compatibili*”;

- in relazione al paesaggio naturale (cfr. Tav. A.01), al paesaggio agrario (Tav. A.02), al paesaggio degli insediamenti storici (Tav. A.03), al paesaggio urbanizzato (Tav. A.04) ed alla ricognizione dei beni identitari e paesaggi (Tav. A.05.a e Tav. A.05.b), si prevede – a seconda dei casi – una non compatibilità od una compatibilità con limitazioni. Il Comune di Proceno, in particolare, rientra – tra gli altri – nel paesaggio agrario.

Tali circostanze sono ricavabili dalla sovrapposizione delle tavole con le particelle catastali, come da Allegato 1 al presente parere.

3 Potenziale contiguità con altro impianto di grosse dimensioni

Non può prescindersi, ai fini della presente disamina, dal tener presente che, come già noto a Codesto Ministero, è in essere un “*Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di picco 46,848 MWp, denominato "SAN CASCIANO DEI BAGNI", connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale sito nei Comuni di San Casciano dei Bagni e Piancastagnaio, Provincia di Siena*”. L’ubicazione di questo impianto è in prossimità dall’area in cui si vorrebbe realizzare l’impianto di cui si discorre. Pertanto, assentire i due impianti a così poca distanza aumenterebbe l’impatto complessivo sotto tutti i profili, come quello visivo, ambientale, paesaggistico, naturale.

4. Posizione dell’Amministrazione in ordine alle energie rinnovabili.

Questa Amministrazione, per tutte le suesposte causali, assume una posizione di generale contrarietà agli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni. In proposito, si rileva che anche dal Regolamento Edilizio Comunale, licenziato in prima battuta giusta Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 26.04.2022, emerge una generale contrarietà ad installazioni come quella di cui si discorre, atteso che l’art. 68 prevede espressamente che “*Il Comune di Proceno vieta l’installazione a terra dei pannelli fotovoltaici nonché la realizzazione di parchi eolici sul proprio territorio, in attesa di disposizioni regionali o nazionali*”.

L’Ente, peraltro, in virtù di Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.03.2023, ha manifestato l’intento di procedere all’iter di individuazione, nell’ambito del territorio comunale, delle

aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, come da normativa statale e regionale vigente. Segnatamente, si fa riferimento alla Legge regionale Lazio 16 Dicembre 2011, n. 16, recante "*Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili*", il cui art. 3 stabilisce che, nell'ambito del Piano Energetico Regionale (PER), sono individuate, tra l'altro, le aree non idonee all'installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed il cui successivo art. 3.1 prevede che "*I comuni, nelle more dell'entrata in vigore del PER, che comunque deve essere operativo entro centottanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell'ecosistema e delle attività agricole, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali ed eurounitari, individuano, entro il 30 giugno 2022, considerate le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra*", che "*Ai fini dell'individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 3, i comuni devono tener conto, in particolare, del sostegno al settore agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio naturale*", che "*l'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti di cui al presente articolo è effettuata in coerenza con i criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)*" e che "*la Regione sostiene i comuni nello svolgimento delle attività di individuazione delle aree non idonee di cui al comma 3, fornendo adeguato supporto tecnico normativo tramite il gruppo tecnico interdisciplinare istituito ai sensi dell'articolo 3.1.1*".

Rileva, altresì, il Piano Energetico Regionale e, in particolare, la parte 3 sotto la rubrica "*Individuazione delle aree idonee e non idonee per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile*", laddove è previsto che la Regione è chiamata a recepire "*la ricognizione delle determinazioni degli Enti comunali circa l'individuazione delle aree non idonee all'istallazione degli impianti fotovoltaici a terra ai sensi dell'articolo 3.1 comma 3 della legge regionale n. 16 del 2011 e s.m.i.*";

Ad ogni modo, l'Amministrazione comunale di Proceno non è contraria in modo assoluto alle fonti rinnovabili - purché l'utilizzo delle stesse sia rispettoso delle tutele in ambito di paesaggio, ambiente, impatto visivo, rischio idraulico e idrogeologico, urbanistico, storico, archeologico - come dimostra l'intento di costituire una CER (Comunità di Energia Rinnovabile) e la presentazione di apposita candidatura (domanda n. A0608077486) in risposta all'Avviso pubblico della Regione Lazio per la realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economica delle comunità energetiche rinnovabili del Lazio di cui alla Determinazione 19 dicembre 2022 n. G18124.

5. CONCLUSIONI

Conclusivamente, alla luce delle suesposte considerazioni ed anche in virtù del fatto che l'Ente ha avviato (con Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.03.2023) l'iter per l'individuazione, nell'ambito del territorio comunale, delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, come da normativa statale e regionale vigente, deve esprimersi, per quanto di propria competenza.

PARERE NEGATIVO

Alla "Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "EG GEMMA" della potenza pari a 57 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Proceno (VT), in località "Valle-Doganella". Proponente: EG GEMMA S.r.l. [ID: 8315]" e, conseguentemente, alla realizzazione di detto impianto nel Comune di Proceno.

Contestualmente si

INVITA

Codesto Ministero a tener conto delle osservazioni contenute nel presente parere al fine di ogni sua successiva valutazione e determinazione.

Con riserva, nella denegata ipotesi in cui Codesto Ministero intendesse dar seguito alla procedura, di richiedere nelle sedi competenti di subordinare la realizzazione dell'intervento alle opportune misure compensative.

Si allega:

- sovrapposizione tavole/particelle catastali;
- Deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 17.03.2023;
- Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.03.2023.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Sovrapposizione

Allegato 4 – Delibera G.C. 32 del 2023

Allegato 5 – Delibera C.C. 15 del 2023

Proceno, 3 aprile 2023

Il/La dichiarante

Il Sindaco

Roberto Pinzi

A
1 - 321

PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE
Tavola A - Sistemi ed ambiti del paesaggio
artt. 135, 143 e 156 D.Lgs. 42/2004

scala 1:25.000




DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Accordo Regione Lazio - Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
articolo 143, comma 2, D.Lgs 42/2004

Assessorato alle Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e Impianti di Trattamento, Smaltimento e Recupero


PTPR edizione 2021




Legenda


Sistema del Paesaggio Naturale	
	Paesaggio Naturale
	Paesaggio Naturale di Continuità
	Paesaggio Naturale Agrario
	Coste marine, lacuali e corsi d'acqua
Sistema del Paesaggio Agrario	
	Paesaggio Agrario di Rilevante Valore
	Paesaggio Agrario di Valore
	Paesaggio Agrario di Continuità
Sistema del Paesaggio Insediativo	
	Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto
	Parchi, Ville e Giardini Storici
	Paesaggio degli Insedamenti Urbani
	Paesaggio degli Insedamenti in Evoluzione
	Paesaggio dell'Insedamento Storico Diffuso
	Reti, Infrastrutture e Servizi
	Aree di Visuale
	Punti di Visuale
	Percorsi panoramici
	Ambiti di recupero e valorizzazione paesistica
	Piani attuativi con valenza paesistica


LEGENDA


 Limiti Comunali


Idoneità Suoli Impianti FER

 Aree non compatibili

 Aree parzialmente non compatibili

 Aree potenzialmente compatibili

 Aree prive di informazioni pedologiche





COPIA

COMUNE DI PROCENO (Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE

n. 32 del 17/03/2023

Oggetto: Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "EG GEMMA" da realizzarsi nel Comune di Proceno (VT), in località "Valle-Doganella". Parere/osservazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 152/2006. Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 17.40 in Proceno nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Pinzi Roberto - Sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Pinzi Roberto	Sindaco	s	
Gobbi Deborah	Vice Sindaco	s	
Pifferi Alessandro	Assessore		s

Presenti 2 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Giuseppe Conte incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione degli affari iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota recante prot. uscita n. 0031256 del 03.03.2023, acquisita al prot. com. n. 928 del 04.03.2023, ha comunicato a questo Ente la procedibilità dell'istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 presentata dalla "EG GEMMA S.r.l.", con sede legale in Milano alla via dei Pellegrini n. 22, C.F./P.IVA 11490920961, in ordine al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "EG GEMMA" della potenza pari a 57 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Proceno (VT), in località "Valle-Doganella";
- nella stessa comunicazione viene chiarito che, a mente dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *"dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero, decorre il termine di 30 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente le proprie osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo"*;

Presa visione del progetto pubblicato sul sito del Ministero;

Considerato che:

- l'impianto che si intende realizzare occuperebbe un'area di 760.817 metri quadrati, su due diverse porzioni del territorio comunale di Proceno;
- l'impianto è da classificarsi come di "grandi dimensioni", in quanto avente una potenza di 57 MW;
- l'impatto visivo dell'impianto, data la sua estensione, sarebbe notevole, anche da lunghe distanze;
- l'impianto, inoltre, verrebbe a realizzarsi nel pieno della via Francigena, che è conosciuta in tutto il mondo, è percorsa ogni anno da diverse migliaia di pellegrini e peraltro è candidata al riconoscimento come "Patrimonio Unesco";
- nei pressi delle aree individuate per l'ubicazione dell'impianto, inoltre, sorgono la via Clodia e la via Gregoriana, ossia altri due itinerari dal grande pregio storico e culturale oltre che paesaggistico;

Dato atto che il comprensorio ove si intende realizzare l'impianto sorge in un'area dal grande valore archeologico, come dimostrano, tra l'altro, le recenti scoperte in quel di San Casciano dei Bagni, Comune confinante con Proceno ed anch'esso interessato dalla comunicazione del Ministero;

Dato atto, inoltre, che l'area interessata è pressoché contigua alla Riserva Naturale Monte Rufeno, area naturale protetta istituita nel 1983 e sito di interesse comunitario (SIC) dal 2005;

Lette le Linee Guida e di indirizzo regionali di individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER), adottate con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 390 del 7 giugno 2022, ove si rileva che:

- i criteri di individuazione delle aree NON idonee sono volti alla tutela: dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico; del paesaggio rurale, della biodiversità e delle tradizioni agroalimentari locali; di territori in condizioni di particolari fragilità; dell'uso dei suoli analizzando in particolare quelli agricoli;
- può procedersi ad individuare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, come ad esempio i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO; le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso D.lgs.; le zone all'interno di con visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica; le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso; – le aree naturali protette (Parchi e Riserve Naturali), i Monumenti Naturali, le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar; le aree incluse nella Rete

Natura 2000; le Important Bird Areas (I.B.A.); le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (ad esempio: le aree contigue alle aree naturali protette, istituite o approvate contestualmente al Piano del Parco o della Riserva Naturale; le istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle 13 Convenzioni internazionali (Bern, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione; le aree agricole interessate da produzioni agricole-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale; le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.; le zone individuate ai sensi dell'art. 1424 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm. ii, valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano compatibili con la realizzazione degli impianti;

Viste, inoltre, le tavole allegate alle succitate Linee Guida, ove si rileva che:

- in relazione alla idoneità del suolo ad ospitare impianti FER, il Comune di Proceno (cfr. Tav. B.06 *“Idoneità suoli Lazio impianti FER”*) presenta sia *“Aree non compatibili”* che *“Aree parzialmente non compatibili”*;
- in relazione ai prodotti DOP, DOC e DOCG (cfr. Tav. B.07), sono associati al Comune di Proceno, fra gli altri, la patata dell'Alto Viterbese IGP (in relazione a cui gli impianti FER sono classificati come *“parzialmente non compatibili”*) ed il vino *“Colli Etruschi DOC”* (impianti FER *“parzialmente non compatibili”*);
- in relazione al paesaggio naturale (cfr. Tav. A.01), al paesaggio agrario (Tav. A.02), al paesaggio degli insediamenti storici (Tav. A.03), al paesaggio urbanizzato (Tav. A.04) ed alla ricognizione dei beni identitari e paesaggi (Tav. A.05.a e Tav. A.05.b), si prevede – a seconda dei casi – una non compatibilità od una compatibilità con limitazioni;

Visto altresì il Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, ove, in relazione alle varie tipologie di paesaggio (paesaggio naturale, paesaggio naturale agrario, paesaggio naturale di continuità, paesaggio di valore, paesaggio agrario di valore, paesaggio agrario di continuità, paesaggio urbanizzato, paesaggio insediamenti in evoluzione, paesaggio dei centri e nuclei storici, parchi, ville e giardini storici, paesaggio dell'insediamento diffuso, reti infrastrutture e servizi) gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni sono classificati generalmente come *“non consentiti”* o *“consentiti con limitazioni”*;

Viste le Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile al predetto Piano Territoriale Paesistico Regionale, da cui si evince, in relazione alle fattezze dell'impianto a realizzarsi, un impatto classificato come *“alto”*;

Constatato, inoltre, che l'area ove si intende ubicare l'impianto è vicina alla ZPS *“Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana”* ed alla SIC *“Lago di Bolsena”*;

Rilevato, inoltre, che, come risulta dalla consultazione del sito del MASE, è in essere un *“Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di picco 46,848 MWp, denominato “SAN CASCIANO DEI BAGNI”, connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale sito nei Comuni di San Casciano dei Bagni e Piancastagnaio, Provincia di Siena”*, la cui ubicazione è non lontana dall'area in cui si vorrebbe realizzare l'impianto di cui si discorre e **ritenuto**, pertanto, che assentire i due impianti a così poca distanza aumenterebbe l'impatto complessivo sotto tutti i profili, come quello visivo, ambientale, paesaggistico, naturale;

Preso atto che anche dal Regolamento Edilizio Comunale, licenziato in prima battuta giusta Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 26.04.2022, emerge una generale contrarietà ad installazioni come quella di cui si discorre, atteso che l'art. 68 prevede espressamente che *“Il Comune di Proceno vieta l'installazione a terra dei pannelli fotovoltaici nonché la realizzazione di parchi eolici sul proprio territorio, in attesa di disposizioni regionali o nazionali”*;

Ritenuto, quindi, per quanto di propria competenza ed in prima battuta, anche nelle more di individuare con atto formale le aree del territorio comunali non compatibili con impianti FER, di

dover esprimere parere negativo nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale in discorso;

Ritenuto, tuttavia, che, in proposito, sia necessario comunque munirsi di un apposito parere motivato, redatto da soggetto in possesso delle necessarie competenze tecniche, ambientali e giuridiche;

Vista, all'uopo, la Convenzione tra il Comune di Proceno e l'Università della Tuscia, stipulata in virtù di Delibera di Giunta comunale n. 9 del 31.01.2022, tra le cui iniziative figurano lo "*svolgimento di attività di ricerca e collaborazione su temi di interesse comune*";

Ritenuto, quindi, di avvalersi, a tal scopo, di un professionista appartenente alla citata Università, da individuarsi di concerto tra le parti o, in subordine, laddove l'Ente accademico non avesse disponibilità immediata, di conferire incarico ad hoc;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Ammoniti dal Segretario comunale i componenti presenti della Giunta comunale sugli obblighi di astensione previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e **rilevato** che gli stessi hanno dichiarato che in merito alla presente deliberazione non sussiste nei loro confronti una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, e che la stessa non riguarda interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado; Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 TUEL;

Con votazione unanime favorevole;

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

- di esprimere, per quanto di propria competenza, il proprio parere negativo, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, in ordine alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "EG GEMMA" da realizzarsi nel Comune di Proceno (VT), in località "Valle-Doganella";
- di esprimere indirizzi all'Ufficio Tecnico Comunale affinché, avvalendosi della convenzione con l'Università della Tuscia o - in caso di mancata disponibilità della stessa - avvalendosi di altra figura all'uopo individuata, conferisca incarico ad un professionista in possesso delle necessarie competenze tecniche, ambientali e giuridiche affinché rediga un motivato parere in ordine alla procedura di V.I.A. di cui in premessa, evidenziando, tra l'altro, se l'impianto a realizzarsi è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale, paesaggistica, urbanistica, geologica, idraulica, idrogeologica, storica, archeologica e con ogni altra normativa ritenuta rilevante in materia;
- di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge, stante l'urgenza di rendere il parere di propria competenza entro i termini di legge.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Ing. Claudia Giulianelli

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Alessandro Pifferi

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Conte*

*F.to Il Presidente
Pinzi Roberto*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **21/03/2023** al **05/04/2023** al n. **124** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno li 21/03/2023
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Conte

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/03/2023 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Proceno li **17/03/2023**

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Conte*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Conte*

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993



COPIA

COMUNE DI PROCENO (Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 15 del 28/03/2023

Oggetto: Individuazione aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra. Atto di indirizzo.-

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18.00 in Proceno nella sala delle adunanze posta nella sede al piano terreno di Palazzo Sforza, convocato con regolari avvisi, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Pinzi Roberto - Sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Pinzi Roberto	Sindaco	s	
Gobbi Deborah	Consigliere	s	
Rossi Silvia	Consigliere	s	
Pifferi Alessandro	Consigliere	s	
Ricci Marco	Consigliere		s
Tramontana Riccardo	Consigliere	s	
Santoni Laura	Consigliere		s
Lombarelli Adio	Consigliere	s	
Dionisi Vincenzo	Consigliere		s
Cherubini Mario	Consigliere	s	
Barbini Anna Maria	Consigliere	s	

Presenti 8

Assenti 3

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Giuseppe Conte incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione in seduta pubblica degli affari iscritti all'ordine del giorno.

Il Sindaco prende la parola ed introduce il presente argomento all'ordine del giorno, relazionando sullo stesso. Il Sindaco spiega che una società ha intenzione di realizzare un impianto fotovoltaico altamente impattante in località "Valle" e che il progetto è direttamente sul tavolo del Ministero. Quindi chiarisce che l'Amministrazione non è contraria a prescindere al fotovoltaico (come dimostrano i passi verso la costituzione della Comunità Energetica), però non può condividersi un impianto di tale portata su un'area così pregevole sul piano storico e paesaggistico. Tra l'altro, un impianto simile dovrebbe sorgere nel Comune di San Casciano dei Bagni, a circa un chilometro e mezzo di distanza, per cui si corre il rischio di avere un lago di specchi... Oltretutto, il territorio di Proceno ha vocazione agricola e si andrebbe a sottrarre una considerevole porzione di suolo a tale destinazione. Perciò, l'Amministrazione vuole esprimere indirizzi per individuare le aree non idonee ad ospitare tali impianti e, nelle more, d'accordo con i Sindaci degli altri Comuni coinvolti, esprimere parere negativo, per poi andare a discutere in conferenza di servizi.

Prende la parola il Consigliere Tramontana, il quale evidenzia che l'impianto che si vuole realizzare sarebbe esteso circa 100 ettari e sarebbe ben visibile dalla via Cassia. Pertanto, il Consigliere chiede a tutto il Consiglio di votare compatto la sua contrarietà ad un impianto fatto in questo modo.

Interviene il Consigliere Lombardelli, il quale sottolinea che sembra esserci quasi un "accanimento" nei confronti del territorio, tra fotovoltaico, eolico e scorie radioattive.

Prende la parola la Consigliera Barbini, la quale pur comprendendo le ragioni esposte dagli altri Consiglieri, riflette sul fatto che in qualche zona questi impianti vadano pur fatti, ma chiarisce che la sua è comunque una posizione di carattere generale.

Interviene la Consigliera Rossi Silvia, dicendosi contraria al deturpamento di terreni e paesaggio, quando poi ci sono altre zone che maggiormente si presterebbero agli impianti fotovoltaici, seppur non di tali dimensioni.

Riprende la parola il Sindaco, il quale chiarisce che quello dell'Amministrazione non vuole essere un "no" a prescindere, ma ci si vuole solo fermare un attimo, in attesa di regolamentare la materia

Udito quanto sopra esposto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che negli ultimi tempi si sta assistendo, nei territori limitrofi, ad un incremento degli impianti fotovoltaici a terra, anche di dimensioni notevoli, con conseguente impatto visivo e paesaggistico-ambientale;

Considerato che anche in relazione al Comune di Proceno è stata recentemente presentata da soggetto privato istanza volta all'installazione di un impianto fotovoltaico a terra di grosse dimensioni denominato "EG GAMMA", con potenza prevista di 57 MW e per un'area di 760.817 metri quadrati, su due diverse porzioni contigue del territorio comunale, come comunicato a questo Ente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con nota recante prot. uscita n. 0031256 del 03.03.2023, acquisita al prot. com. n. 928 del 04.03.2023, e come risultante dal relativo progetto pubblicato sul sito del predetto Ministero;

Preso atto che il suddetto progetto è attualmente sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e che questo Ente, in quanto territorialmente coinvolto, è chiamato a fornire il proprio parere a mente dell'art. 24, comma 3, del citato Decreto;

Dato atto che, alla luce dell'impatto visivo dell'impianto a realizzarsi ed in considerazione di potenziali criticità riscontrabili sotto il profilo ambientale, paesaggistico, urbanistico, geologico, idraulico, idrogeologico, storico, archeologico, questo Ente, giusta Delibera di Giunta comunale n. 32 del 17.03.2023, ha già espresso il proprio parere negativo, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 152/2006, in ordine alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "EG GEMMA" da realizzarsi nel Comune di Proceno, in località "Valle Doganella";

Verificato, inoltre, che, come risulta dalla consultazione del sito del MASE, è in essere un "*Progetto di un impianto fotovoltaico della potenza di picco 46,848 MWp, denominato "SAN CASCIANO DEI BAGNI", connesso alla Rete di Trasmissione Nazionale sito nei Comuni di San Casciano dei Bagni e Piancastagnaio, Provincia di Siena*", la cui ubicazione è in prossimità dall'area in cui si vorrebbe realizzare l'impianto di cui si discorre;

Ritenuto opportuno, anche in vista di successive iniziative di carattere similare, di adottare tutte le iniziative volte a tutelare il territorio procenese, anche in considerazione del fatto che:

- il territorio comunale di Proceno vanta una notevole importanza storica, culturale e paesaggistica in quanto esso è attraversato dalla celeberrima via Francigena (al cui limitare è prevista l'installazione del predetto impianto), che è conosciuta in tutto il mondo, è percorsa ogni anno da diverse migliaia di pellegrini e peraltro è candidata al riconoscimento come "Patrimonio Unesco";
- nel territorio comunale, inoltre, sorgono altresì la via Clodia e la via Gregoriana, ossia altri due itinerari dal grande pregio storico e culturale oltre che paesaggistico;
- il territorio comunale è pressoché contiguo alla Riserva Naturale Monte Rufeno, area naturale protetta istituita nel 1983 e sito di interesse comunitario (SIC) dal 2005;
- altresì vicine al territorio comunale sono la ZPS "Lago di Bolsena, Isole Bisentina e Martana" e la SIC "Lago di Bolsena";

Vista la Legge regionale Lazio 16 Dicembre 2011, n. 16, recante "*Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili*", il cui art. 3 stabilisce che, nell'ambito del Piano Energetico Regionale (PER), sono individuate, tra l'altro, le aree non idonee all'installazione delle diverse tipologie di impianti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed il cui successivo art. 3.1 prevede che "*I comuni, nelle more dell'entrata in vigore del PER, che comunque deve essere operativo entro centottanta giorni dall'approvazione della presente disposizione, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile del territorio, la tutela dell'ecosistema e delle attività agricole, nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali ed eurounitari, individuano, entro il 30 giugno 2022, considerate le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), le aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra*", che "*Ai fini dell'individuazione delle aree non idonee per l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra di cui al comma 3, i comuni devono tener conto, in particolare, del sostegno al settore agricolo, con riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio naturale*", che "*l'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti di cui al presente articolo è effettuata in coerenza con i criteri di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e con le disposizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)*" e che "*la Regione sostiene i comuni nello svolgimento delle attività di individuazione delle aree non idonee di cui al comma 3, fornendo adeguato supporto tecnico normativo tramite il gruppo tecnico interdisciplinare istituito ai sensi dell'articolo 3.1.1*";

Visto, inoltre, il Piano Energetico Regionale e, in particolare, la parte 3 sotto la rubrica "*Individuazione delle aree idonee e non idonee per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile*", laddove è previsto che la Regione è chiamata a recepire "*la ricognizione delle determinazioni degli Enti comunali circa l'individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra ai sensi dell'articolo 3.1 comma 3 della legge regionale n. 16 del 2011 e s.m.i.*";

Lette le Linee Guida e di indirizzo regionali di individuazione delle aree non idonee per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER), adottate con Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 390 del 7 giugno 2022, ove si rileva che:

- i criteri di individuazione delle aree NON idonee sono volti alla tutela: dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico; del paesaggio rurale, della biodiversità e delle tradizioni agroalimentari locali; di territori in condizioni di particolari fragilità; dell'uso dei suoli analizzando in particolare quelli agricoli;
- può procedersi ad individuare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, come ad esempio i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO; le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello

stesso D.lgs.; le zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica; le zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso; – le aree naturali protette (Parchi e Riserve Naturali), i Monumenti Naturali, le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar; le aree incluse nella Rete Natura 2000; le Important Bird Areas (I.B.A.); le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (ad esempio: le aree contigue alle aree naturali protette, istituite o approvate contestualmente al Piano del Parco o della Riserva Naturale; le istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle 13 Convenzioni internazionali (Bern, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione; le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale; le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.; le zone individuate ai sensi dell'art. 1424 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm. ii, valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano compatibili con la realizzazione degli impianti;

Dato atto, inoltre, che tra le produzioni tipiche locali da salvaguardare figura anche il noto aglio rosso di Proceno, che ha ottenuto la denominazione DE.CO;

Viste, inoltre, le tavole allegate alle succitate Linee Guida, ove si rileva che:

- in relazione alla idoneità del suolo ad ospitare impianti FER, il Comune di Proceno (cfr. Tav. B.06 *“Idoneità suoli Lazio impianti FER”*) presenta sia *“Aree non compatibili”* che *“Aree parzialmente non compatibili”*;
- in relazione ai prodotti DOP, DOC e DOCG (cfr. Tav. B.07), sono associati al Comune di Proceno, fra gli altri, la patata dell'Alto Viterbese IGP (in relazione a cui gli impianti FER sono classificati come *“parzialmente non compatibili”*) ed il vino *“Colli Etruschi DOC”* (impianti FER *“parzialmente non compatibili”*);
- in relazione al paesaggio naturale (cfr. Tav. A.01), al paesaggio agrario (Tav. A.02), al paesaggio degli insediamenti storici (Tav. A.03), al paesaggio urbanizzato (Tav. A.04) ed alla ricognizione dei beni identitari e paesaggi (Tav. A.05.a e Tav. A.05.b), si prevede – a seconda dei casi – una non compatibilità od una compatibilità con limitazioni;

Visto altresì il Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 21 aprile 2021, ove, in relazione alle varie tipologie di paesaggio (paesaggio naturale, paesaggio naturale agrario, paesaggio naturale di continuità, paesaggio di valore, paesaggio agrario di valore, paesaggio agrario di continuità, paesaggio urbanizzato, paesaggio insediamenti in evoluzione, paesaggio dei centri e nuclei storici, parchi, ville e giardini storici, paesaggio dell'insediamento diffuso, reti infrastrutture e servizi) gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni sono classificati generalmente come *“non consentiti”* o *“consentiti con limitazioni”*;

Viste le Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile al predetto Piano Territoriale Paesistico Regionale, da cui si evince, in relazione alle fattezze dell'impianto a realizzarsi, un impatto classificato come *“alto”*;

Preso atto che anche dal Regolamento Edilizio Comunale, licenziato in prima battuta giusta Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 26.04.2022, emerge una generale contrarietà alle installazioni fotovoltaiche, atteso che l'art. 68 prevede espressamente che *“Il Comune di Proceno vieta l'installazione a terra dei pannelli fotovoltaici nonché la realizzazione di parchi eolici sul proprio territorio, in attesa di disposizioni regionali o nazionali”*;

Considerato che, ad ogni modo, l'Amministrazione comunale di Proceno non è contraria alle fonti rinnovabili - purché l'utilizzo delle stesse sia rispettoso – delle tutele in ambito di paesaggio, ambiente, impatto visivo, rischio idraulico e idrogeologico, urbanistico, storico, archeologico – come dimostra l'intento di costituire una CER (Comunità di Energia Rinnovabile) e la presentazione di apposita candidatura (domanda n. A0608077486) in risposta all'Avviso pubblico della Regione Lazio per la realizzazione di studi di fattibilità tecnico-economica delle comunità energetiche rinnovabili del Lazio di cui alla Determinazione 19 dicembre 2022 n. G18124;

Ritenuto, quindi, di esprimere indirizzo e di impegnare l'Amministrazione affinché si proceda all'iter di individuazione, nell'ambito del territorio comunale, delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra e **ritenuto** altresì, nelle more e comunque anche sulla base delle motivazioni suddette e di quelle di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 32 del 17.03.2023, di confermare il parere negativo in relazione all'impianto fotovoltaico denominato "EG GAMMA", impegnando il Sindaco, avvalendosi degli uffici competenti, a produrre parere negativo da inoltrare al competente Ministero;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all'art. 49 TUEL;

Con voti favorevoli n.8, astenuti n.0, contrari n.0, su n.8 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se materialmente non trascritte:

- di esprimere indirizzo e di impegnare l'Amministrazione affinché si proceda all'iter di individuazione, nell'ambito del territorio comunale, delle aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, come da normativa statale e regionale vigente;
- di avvalersi, eventualmente, di professionisti esterni in possesso delle necessarie competenze;
- di sottoporre le successive determinazioni assunte alla Regione Lazio e ad ogni altra Autorità competente;
- nelle more e comunque anche sulla base delle motivazioni di cui in premessa e di quelle di cui alla Delibera di Giunta comunale n. 32 del 17.03.2023, di confermare il parere negativo in relazione all'impianto fotovoltaico denominato "EG GAMMA", impegnando il Sindaco, avvalendosi degli uffici competenti, a produrre parere negativo da inoltrare al competente Ministero.

Successivamente la presente viene posta ai voti al fine della sua immediata esecutività ai sensi dell'art.134 del TUEL con voti favorevoli n.8 su 8 consiglieri presenti.-

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Ing. Claudia Giulianelli

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Alessandro Pifferi

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Conte*

*F.to Il Presidente
Pinzi Roberto*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **31/03/2023** al **15/04/2023** al n. **144** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno li 31/03/2023
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Conte

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/03/2023 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva

Proceno li **28/03/2023**

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Conte*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Conte*

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993